

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 118 del 17/07/2013 - rif. PREC 100/13/L

Parere di Precontenzioso n. 118 del 17/07/2013 - rif. PREC 100/13/L d.lgs 163/06 Articoli 86 - Codici 86.1

Oneri per la sicurezza da rischio specifico o aziendale. Mancata indicazione. Ammissione legittima per utilizzo moduli erronei predisposti dalla stazione appaltante- Le imprese partecipanti ad una gara d'appalto devono includere nella loro offerta sia gli oneri di sicurezza per interferenze, sia quelli relativi al rischio specifico (o aziendale). Gli effetti derivanti dall'omessa indicazione dei costi di sicurezza determinano l'esclusione dalla gara d'appalto per incompletezza dell'offerta (cfr. Consiglio di Stato Sez. III, 20 dicembre 2011 n. 667). Né potrebbe rilevare la possibilità di chiedere ulteriori giustificazioni in merito agli elementi costitutivi dell'offerta, in quanto detta ulteriore fase di valutazione presuppone, in ogni caso, che l'offerta economica sia stata formulata con tutti i suoi elementi essenziali, uno dei quali è, per espressa ed inequivoca formulazione normativa, l'indicazione dei costi relativi alla sicurezza. Ciò si pone in linea con l'esigenza di assicurare un confronto concorrenziale tra tutte le partecipanti, sulla base di offerte correttamente formulate e complete di tutti gli elementi essenziali, nonché con la correlata esigenza di aggiudicare la gara all'offerta economicamente più conveniente.

Parere di Precontenzioso n. 118 del 17/07/2013 - rif. PREC 100/13/L d.lgs 163/06 Articoli 46 - Codici 46.1

Sia l'Autorità (Cfr. Parere n. 54 del 23.04.2013), che la giurisprudenza amministrativa (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 6 agosto 2012, n. 4510) hanno insistito sull'esigenza di tutela dell'affidamento che impedisce alla stazione appaltante di escludere dalla gara un'impresa che abbia compilato l'offerta in conformità al facsimile all'uopo da essa predisposto (cfr. anche Cons. Stato, Sez. V, 5 luglio 2011, n. 4029). E ancora, la circostanza che un concorrente abbia puntualmente seguito le indicazioni fornite dalla stazione appaltante non può ricadere a danno del medesimo, seppure la modulistica non risulti esattamente conforme alle prescrizioni di legge, dovendo in tal caso prevalere il favor participationis (cfr. TAR Piemonte, Sez. I, 9 gennaio 2012 n. 5 e 4 aprile 2012 n. 458; Cons. Stato, Sez. V, 6 agosto 2012, n. 4510; Avcp Pareri precontenzioso n. 30 dell'8 marzo 2012 e n. 139 del 20 luglio 2011; Avcp Determinazione n. 4 del 10 ottobre 2012).